

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2016, n. 34-3614

**LR 63/78 art. 18 bis. Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione delle superfici a prato a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modifiche e integrazioni (oppure s.m.i.), prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

In particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
  - lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
  - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
  - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Nell'estate 2014 è stata riscontrata per la prima volta in Piemonte la presenza dell'insetto fitofago *Popillia japonica* N. (di seguito *Popillia*), inserito nell'allegato I del D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2015 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CE, Misure di contenimento contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi".

Il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali ha inviato in data 04/08/2014, prot. n. 16337 la notifica del ritrovamento del focolaio di *Popillia* in Italia alla Commissione U.E. SANCO E.2 e F.4.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte ha immediatamente intrapreso una serie di iniziative volte al monitoraggio ed al contenimento di *Popillia* delimitando con la D.D. n. 83 del 23 febbraio 2015 le aree di presenza dell'organismo nocivo.

La D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 ha aggiornato le zone di presenza dell'organismo nocivo nel territorio piemontese, individuando una zona infestata che comprende l'intero territorio comunale

dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il Decreto 17 marzo 2016 “Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana” al fine di definire le misure obbligatorie di intervento.

Il Decreto 17 marzo 2016 all’art. 10 comma 3 dispone che nelle aree a prato presenti nelle zone ad alta infestazione occorre procedere con la rottura o arieggiamento del cotico erboso con lavorazioni meccaniche ad una profondità di almeno 10 cm ed esecuzione di due o tre trattamenti insetticidi, a seconda del grado di infestazione, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale.

Gli adulti dell’insetto attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee; le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli. Gli adulti dell’insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva. I siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui.

Con DD n. 103 del 29 febbraio 2016 è stato definito il Piano d’azione 2016 per il contrasto dell’organismo nocivo *Popillia*.

Con la DD n. 215 del 7 aprile 2016 e con la DD n. 268 del 27 aprile 2016 il Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte ha messo a punto un piano di lotta contro le larve di *Popillia* presenti nel terreno dei prati delle zone ad alta infestazione che consiste, tra l’altro, nella somministrazione al suolo di nematode entomopatogeno *Heterorhabditis bacteriophora* che parassitizza la larva, causandone la morte.

Per poter distribuire i nematodi sul terreno, il Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha ingiunto, con specifiche ingiunzioni inviate tra il 7 e l’11 aprile 2016 (agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici) alle aziende agricole che conducono terreni a prato, ricadenti nell’area infestata, individuata con la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015, di:

- eseguire il primo taglio e la rimozione dell’erba/fieno nel periodo 20 aprile – 5 maggio;
- di effettuare due trattamenti irrigui: uno a 48 - 72 ore dopo la raccolta del fieno e l’altro fra il 3° ed il 5° giorno dopo la distribuzione dei nematodi, al fine di creare le condizioni migliori al loro sviluppo.

Considerate le pratiche di conduzione dei prati adottate normalmente dalle aziende interessate ed i dati produttivi delle medesime superfici, sulla base delle puntuali indicazioni fornite al riguardo dal Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905, va rilevato quanto segue:

- il primo taglio effettuato nel periodo 20 aprile – 5 maggio, rappresenta un anticipo rispetto al periodo ottimale di esecuzione del primo taglio, che avviene a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Tale anticipo si è tradotto in una evidente riduzione della produzione di foraggio;
- i due interventi irrigui rappresentano una pratica agricola non usuale nel periodo sopra citato, finalizzata soltanto al creare le condizioni di umidità ottimali allo sviluppo del nematode. Le aziende, per ottemperare a quanto richiesto dal Settore fitosanitario, hanno quindi dovuto sostenere dei costi aggiuntivi.

Per quanto detto si ritiene che le aziende agricole, destinatarie dell’ingiunzione e che abbiano correttamente eseguito gli interventi previsti, così come verificato nel corso di sopralluoghi in

campo condotti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici (verbali agli atti del Settore), debbano essere risarcite per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi in base alla seguente quantificazione, al netto di tutti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario:

- perdita di raccolto del primo taglio, stimata nel 25% del primo taglio, moltiplicata per il prezzo medio del fieno dell'ultimo triennio, che porta ad una quantificazione del danno pari ad 150 €/ha. (La produzione del primo taglio è pari al 40% della produzione totale di un prato polifita irriguo. I dati delle produzioni sono desunti dalla bibliografia);
  - maggiori costi conseguenti all'esecuzione di due interventi irrigui, pari a 25 €/ha cadauno, per un totale di 50 €/ha ;
- per un totale di 200 €/ha complessivi.

La Legge Regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 all'articolo 18 bis prevede che al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere contributi, commisurati al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, alle piccole e medie imprese del settore agricolo (di seguito PMI), che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni emanate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici.

Vista la Legge regionale del 6 aprile 2016, n. 6, recante "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018".

Considerato che gli ettari complessivamente interessati al piano di lotta contro le larve di *Popillia* presenti nel terreno dei prati della zona infestata, sono 435 ettari, si ritiene di concedere un contributo regionale ammontante ad € 87.000,00 a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione delle superfici a prato a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia*.

Stabilito che all'onere derivante dalla concessione di un contributo regionale ammontante ad € 87.000,00 a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per finanziare il piano di lotta contro le larve di *Popillia* di cui al punto precedente, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nella Missione 16 - Programma 01, capitolo di spesa n. 176514/2016.

Considerato tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno adottare i criteri, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l'assegnazione di contributi a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia* e demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche, previa adozione di idonei impegni di spesa, la stesura di un apposito bando.

Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

L'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.

Considerato che i contributi a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione delle superfici a prato a seguito di interventi di controllo di infestazioni

parassitarie da *Popillia*, oggetto del presente atto, rispettano le disposizioni contenute nell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014, si può affermare che gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso, sono esentati dall'obbligo di notifica.

In particolare il comma 9 alla lettera b dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizozie od organismi nocivi ai vegetali siano calcolati in relazione alle perdite di reddito dovuti ad obblighi di quarantena nell'ambito di una misura o di un programma pubblico a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizozia o dell'organismo nocivo in questione. All'importo dell'aiuto vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

Considerato che *Popillia* è inserita nell'allegato I del D. Lgs. n. 214 del 19 agosto 2015 e s.m.i., ovvero negli elenchi degli organismi cosiddetti "di quarantena" e che le misure di lotta intraprese contro un organismo di quarantena rappresentano "obblighi di quarantena", si desume che gli aiuti siano calcolati ai sensi dell'art. 26 comma 9 lettera b del Regolamento (UE) n. 702/2014 e si ritiene che il calcolo, sopra specificato, per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi legati all'esecuzione delle operazioni contro le larve di *Popillia* sia coerente con il citato art. 26 comma 9 lettera b del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Dato atto che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede, tra l'altro, il rispetto di alcuni punti:

- art. 1, comma 1, che gli aiuti siano erogati a favore di PMI attive nel settore agricolo e che queste non siano "imprese in difficoltà";
- art. 1, comma 5, che sono escluse dall'aiuto le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- art. 6 che il beneficiario presenti una domanda di aiuto con una serie di informazioni;
- art. 8 che le agevolazioni possano essere accumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti in "de minimis";
- art. 9 che è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link ([http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/popilli\\_a.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popilli_a.htm)) al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Gli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevedono che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è di trenta giorni, e considerato che i termini necessari sono superiori, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti, si ritiene opportuno deliberare i seguenti termini:

1) Titolo del procedimento: "Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. e approvazione degli elenchi di liquidazione.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore competente per territorio interessato dalle infestazioni parassitarie da *Popillia*.

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione dei contributi e di approvazione degli elenchi di liquidazione.

2) Titolo del procedimento: Presa d'atto degli elenchi di liquidazione per la concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. e incarico all'organismo pagatore regionale (Arpea) all'esecuzione dei pagamenti.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di concessione dei contributi e di approvazione degli elenchi di liquidazione.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di presa d'atto degli elenchi di liquidazione e di incarico all'organismo pagatore regionale (Arpea) all'esecuzione dei pagamenti.

Ritenuto quindi di integrare le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione 14-3131 del 14 marzo 2016, con i procedimenti sopra definiti.

Visto che i presenti criteri per l'assegnazione dei contributi sono stati oggetto di consultazione con i rappresentanti delle principali organizzazioni professionali agricole;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare i criteri, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l'assegnazione di contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria e che conducono superfici adibite prato, per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi, relativi alle medesime superfici, conseguenti all'esecuzione degli interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N., disposti dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici con D.D. n. 215 del 7 aprile 2016 e n. 268 del 27 aprile 2016;

2. di stabilire che gli ettari complessivamente interessati al piano di lotta contro le larve di *Popillia* presenti nel terreno dei prati della zona infestata sono 435 ettari e che le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi vengono quantificati, come meglio specificato in premessa, in € 200 ad ettaro complessivi e di stabilire, pertanto, di concedere un contributo regionale ammontante ad € 87.000,00 a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione delle superfici a prato a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia*;

3. di stabilire altresì che all'onere derivante dalla concessione di un contributo regionale ammontante ad € 87.000,00 a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per finanziare il piano di lotta contro le larve di *Popillia* di cui al punto 2, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nella Missione 16 - Programma 01, capitolo di spesa n. 176514/2016;

4. di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche, previa adozione di idonei impegni di spesa, la stesura di un apposito bando per l'assegnazione di contributi di cui al punto 1;

5. di dare atto che l'assegnazione del contributo di cui al punto 1, avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali;

6. di disporre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, disponibile al sito web regionale ([http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/popilli\\_a.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popilli_a.htm)) e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

7. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione 14-3131 del 14 marzo 2016, con i procedimenti, così come descritti in premessa, "Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. e approvazione degli elenchi di liquidazione" e "Presa d'atto degli elenchi di liquidazione per la concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. e incarico all'organismo pagatore regionale (Arpea) all'esecuzione dei pagamenti";

8. di approvare i termini dei procedimenti, così come descritti in premessa, ai sensi degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**Criteri per l'assegnazione di contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N.**

**PREMESSA**

Il Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte ha messo a punto un piano di lotta contro le larve di *Popillia* presenti nel terreno dei prati delle zone ad alta infestazione che consiste, tra l'altro, nella somministrazione al suolo di nematode entomopatogeno *Heterorhabditis bacteriophora* che parassitizza la larva, causandone la morte.

Per poter distribuire i nematodi sul terreno, il Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha ingiunto alle aziende agricole che conducono terreni a prato, ricadenti nell'area infestata, individuata con la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015, di:

- eseguire il primo taglio e la rimozione dell'erba/fieno nel periodo 20 aprile – 5 maggio;
- di effettuare due trattamenti irrigui: uno a 48 - 72 ore dopo la raccolta del fieno e l'altro fra il 3° ed il 5° giorno dopo la distribuzione dei nematodi, al fine di creare le condizioni migliori al loro sviluppo.

Considerate le pratiche di conduzione dei prati adottate normalmente dalle aziende interessate ed i dati produttivi delle medesime superfici, sulla base delle puntuali indicazioni fornite al riguardo dal Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905, va rilevato quanto segue:

- il primo taglio effettuato nel periodo 20 aprile – 5 maggio, rappresenta un anticipo rispetto al periodo ottimale di esecuzione del primo taglio, che avviene a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Tale anticipo si è tradotto in una evidente riduzione della produzione di foraggio;
- i due interventi irrigui rappresentano una pratica agricola non usuale nel periodo sopra citato, finalizzata soltanto al creare le condizioni di umidità ottimali allo sviluppo del nematode. Le aziende, per ottemperare a quanto richiesto dal Settore fitosanitario, hanno quindi dovuto sostenere dei costi aggiuntivi.

Per quanto detto si ritiene che le aziende agricole destinatarie dell'ingiunzione notificata dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici, che abbiano correttamente eseguito gli interventi previsti debbano essere risarcite le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi in base alla seguente quantificazione, al netto di tutti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario:

- perdita di raccolto del primo taglio, stimata nel 25% del primo taglio, moltiplicata per il prezzo medio del fieno dell'ultimo triennio, che porta ad una quantificazione del danno pari ad 150 €/ha . (La produzione del primo taglio è pari al 40% della produzione totale di un prato polifita irriguo. I dati delle produzioni sono desunti dalla bibliografia);
- maggiori costi conseguenti all'esecuzione di due interventi irrigui, pari a 25 €/ha cadauno, per un totale di 50 €/ha ;

per un totale di 200 €/ha complessivi.

**FINALITA'**

Il presente documento definisce i criteri per l'assegnazione di contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N.

**CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE**

L'Operazione sarà attuata a bando.

Considerato che gli ettari complessivamente interessati al piano di lotta contro le larve di *Popillia* presenti nel terreno dei prati della zona infestata sono 435 ettari e che le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi vengono quantificati in € 200 ad ettaro complessivi, il contributo regionale complessivamente concesso ammonta ad € 87.000,00. A tale onere si fa fronte con lo stanziamento iscritto nella Missione 16 - Programma 01, capitolo di spesa n. 176514/2016.

## REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

I beneficiari, per presentare la domanda di contributo, devono:

1. essere microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria, destinatarie dell'ingiunzione notificata dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici, che conducono superfici a prato ricadenti nell'area infestata, come definita dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 (l'intero territorio comunale dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia);
2. aver correttamente eseguito tutti gli interventi ingiunti dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici;
3. essere precedentemente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Sono escluse dall'aiuto le PMI operanti nella produzione agricola primaria:

- che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- in difficoltà.

## TIPOLOGIA E INTENSITA' DI SOSTEGNO

Il contributo viene erogato in base alla quantità di superficie a prato, ricadente nell'area infestata come definita dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015, interessata dagli interventi per la lotta alle larve di *Popillia*. Le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi derivanti dalla corretta esecuzione degli interventi di lotta sono quantificate, come specificato in premessa, in €/ha 200.

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

## MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA PERDITA DI PRODUZIONE

Le domande di contributo dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese, entro la data indicata nel bando.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

E' consentito presentare una sola domanda di sostegno per azienda.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, pena la non ricevibilità.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati e autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPETENZE ED ELENCO DI LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Il bando per l'assegnazione di contributi a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. viene gestito dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento "Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N. e approvazione degli elenchi di liquidazione" ha come Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore competente per territorio interessato dalle infestazioni parassitarie di *Popillia*.



Il procedimento termina dopo 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando con una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi e di approvazione degli elenchi di liquidazione.

Le domande di contributo verranno inserite nell'elenco di liquidazione secondo l'ordine alfabetico, dal momento che le risorse economiche stanziare sono sufficienti a coprire la totalità delle potenziali domande di contributo per la perdita di produzione a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da *Popillia japonica* N.

L'elenco di liquidazione verrà stilato dal Settore competente per territorio a seguito di istruttoria delle domande di contributo che consiste in controlli amministrativi volti ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni di campo sulla base di:

- verbali (agli atti del Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici) compilati in sede di esecuzione del trattamento a base del nematode entomopatogeno, con indicazione della particella trattata;
- verbali di sopralluogo (agli atti del Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici) effettuati durante il periodo di esecuzione dei trattamenti fitosanitari ed irrigui;

effettuati da parte del personale del Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici o da personale, da esso incaricato, preposto al controllo della corretta esecuzione del piano di lotta contro le larve di *Popillia*.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, entro 90 giorni dalla data di concessione dei contributi e di approvazione degli elenchi di liquidazione, incarica l'organismo pagatore regionale (Arpea) all'esecuzione dei pagamenti, tramite gli appositi sistemi on-line.

Il pagamento del contributo ai beneficiari viene effettuato dall'Arpea.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".

Decreto 17 marzo 2016 del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana".

Legge Regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 all'articolo 18 bis.

D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015.

DD n. 103 del 29 febbraio 2016.

DD n. 215 del 7 aprile 2016.

DD n. 268 del 27 aprile 2016.

#### RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento ad ogni altra normativa applicabile in materia.